

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 232/08/2011**

**Motivi in fatto e diritto.**

La società Kahle Automation s.r.l. ricorre avverso il diniego espresso di annullamento in autotutela del Comune di Caravaggio degli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2003-2007 relativamente ad ICI.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, il diniego di autotutela non rientra tra gli atti impugnabili previsti in modo tassativo dall'art. 19 del D. L.vo 546/92.

In ogni caso, va ricordato che nel giudizio instaurato contro il mero ed esplicito rifiuto di esercizio dell'autotutela può esercitarsi un sindacato soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria, sindacato che costituirebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa ( cfr. Cass. Sez. Unite 6.2.2009, n. 2870).

Un diverso orientamento consentirebbe di superare indebitamente i limiti costituiti dalla definitività dell'atto e del rapporto tributario, nella specie definito per mancanza di ricorso avverso gli avvisi di accertamento.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - ottava sezione, visto l'art. 36 D.Lgs. 31.12.92 n. 546,

**DICHIARA**

La inammissibilità del ricorso n. 1698/10 proposto da KAHLE AUTOMATION s.r.l. avverso diniego autotutela ICI 2003-2007

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 350, 00.